

ENPAF: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Gentili dottori, con la presente circolare informiamo su una novità positiva per le farmacie. Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF ha introdotto un contributo per favorire l'occupazione dei farmacisti.

⇒ **INTENSITA' DEL CONTRIBUTO**

Il contributo per le assunzioni è percentualmente commisurato all'importo degli **oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro** (costo della retribuzione ordinaria lorda) **per l'assunzione dei farmacisti ed è correlato alla durata del rapporto di lavoro.**

Consiste in un contributo del 20% degli oneri salariali dopo i primi 8 mesi di durata del rapporto di lavoro, del 25% dopo 17 mesi, del 30% dopo 26 mesi fino ad un massimo del 40% dopo 36 mesi.

NOTA BENE: Il rapporto di lavoro deve risultare ancora in essere al momento della presentazione della domanda. Si può inoltrare domanda per un massimo di 3 rapporti di lavoro.

⇒ **DESTINATARI**

Il contributo è riconosciuto ai datori di lavoro:

- farmacisti sotto forma di ditta individuale regolarmente iscritti all'ENPAF (in regola con la contribuzione)
- oppure alle società di gestione di farmacie private **in cui la maggioranza delle quote di partecipazione al momento della domanda deve appartenere a farmacisti iscritti all'ENPAF.**

⇒ **TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO INCENTIVATO**

Il contributo all'assunzione riguarda **tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato** - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine avvenuti successivamente al 19 dicembre 2018 - compresi i rapporti di apprendistato

Il datore di lavoro deve aver assunto un iscritto all'Albo dei Farmacisti

- di età non superiore ai 30 anni
- ovvero di età pari o superiore a 50 anni, se disoccupato da almeno 6 mesi.

ATTENZIONE: Sono esclusi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

⇒ **ESCLUSIONI**

Il datore di lavoro, per usufruire di questo contributo, non deve aver effettuato licenziamenti di personale per motivi economici (giustificato motivo oggettivo) nell'ultimo anno precedente alla data di presentazione della domanda.

⇒ **DOMANDA**

La domanda (ripetibile per 4 volte a seconda del periodo di durata del rapporto di lavoro: 8, 17, 26 e 36 mesi) dovrà essere presentata tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC, entro 90 giorni dalla fine del periodo di lavoro (dopo i primi 8 mesi) per cui viene richiesto il beneficio. Il rapporto di lavoro deve risultare ancora in essere al momento della presentazione della domanda e i requisiti soggettivi relativi all'età del lavoratore ed alla durata dello stato di disoccupazione devono riferirsi alla data della prima assunzione. **La modulistica verrà messa a disposizione dell'Enpaf a partire da settembre 2019.**

Distinti Saluti